



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 52/16/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEINFORMAZIONE
MODENESE S.R.L., (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IDENTIFICATO
DAL MARCHIO “TRC”), PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 37,
COMMA 4, DEL D. LGS. N. 177/2005
(CONTESTAZIONE N. 4/2015/CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA –
FASC. 71/15/MS-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», come

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015 recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio all’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna, del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome*”;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la conferenza dei Presidenti e delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province autonome;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 10 luglio 2009, per l’attuazione della delega al Comitato regionale per le comunicazioni nell’ambito della Regione Emilia-Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

In esito all'attività di monitoraggio espletata dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna, relativa ai programmi trasmessi dal giorno 6 agosto 2015 al giorno 12 agosto 2015 dalla società Teleinformazione Modenese s.r.l., titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi media audiovisivi lineari su frequenze televisive terrestri identificati dal marchio "TRC" (di seguito *Società*), è emerso che sono stati trasmessi notiziari televisivi di durata complessiva lorda inferiore a trenta minuti, interrotti da pubblicità.

In particolare:

- in data 6 agosto 2015: TG dalle ore 23.18.07 alle ore 23.34.44 (durata lorda 00.16.37), interrotto con pubblicità dalle ore 23.30.54 alle ore 23.31.58;

- in data 7 agosto 2015: TG dalle ore 23.01.46 alle ore 23.17.34 (durata lorda 00.15.48) interrotto con pubblicità dalle ore 23.13.21 alle ore 23.15.07;

- in data 8 agosto 2015: TG dalle ore 23.18.43 alle ore 23.33.44 (durata lorda 00.15.01), interrotto con pubblicità dalle ore 23.29.16 alle ore 23.31.37;

- in data 9 agosto 2015: TG dalle ore 14.03.16 alle ore 14.33.08 (durata lorda 00.29.52) interrotto con pubblicità dalle ore 14.21.10 alle ore 14.22.53; replica di TG dalle ore 15.06.29 alle ore 15.35.46 (durata lorda 00.29.17), interrotto con pubblicità dalle ore 15.24.23 alle ore 15.25.33; TG dalle ore 19.33.21 alle ore 20.00.21 (durata lorda 00.27.00), interrotto con pubblicità dalle ore 19.43.29 alle ore 19.45.32 e dalle ore 19.58.11 alle ore 19.58.21; replica TG dalle ore 23.04.55 alle ore 23.19.00 (durata lorda 00.14.05), interrotto con pubblicità dalle ore 23.14.18 alle ore 23.17.02;

- in data 10 agosto 2015: replica TG dalle ore 07.20.44 alle ore 07.46.53 (durata lorda 00.26.09), interrotto con pubblicità dalle ore 07.42.31 alle ore 07.44.56; replica TG dalle ore 08.11.52 alle ore 08.37.56 (durata lorda 00.26.04), interrotta con pubblicità dalle ore 08.21.15 alle ore 08.23.34; TG dalle ore 23.12.25 alle ore 23.28.23 (durata lorda 00.16.08), interrotto con pubblicità dalle ore 23.24.34 alle ore 23.26.54;

- in data 11 agosto 2015: TG dalle ore 23.17.55 alle ore 23.31.37 (durata lorda 00.13.42), interrotto con pubblicità dalle ore 23.27.50 alle ore 23.28.33;

- in data 12 agosto 2015: TG dalle ore 23.16.06 alle ore 23.33.47 (durata lorda 00.17.41), interrotto con pubblicità dalle ore 23.28.36 alle ore 23.30.11.

Sulla base di quanto evidenziato, in data 3 novembre 2015, il CO.RE.COM. Emilia-Romagna (PROT. CO.RE.COM. n. AL/2015/47087) notificava alla *Società* un atto di accertamento e contestazione per aver trasmesso, nel corso di TG di durata inferiore a trenta minuti, interruzioni pubblicitarie, in violazione dell'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*.

2. Deduzioni della Società.

A seguito della notifica dell'atto di contestazione, la Società inviava al CO.RE.COM. Emilia-Romagna una memoria difensiva (prot. AL/2015/0050032 del 18/11/2015) nella quale esprimeva le seguenti considerazioni:

a) i telegiornali trasmessi di mattina e pomeriggio (giorni 9 e 10 agosto 2015) hanno una durata complessiva "*prossima*" ai trenta minuti, dovuta all'impossibilità materiale di individuare esaustivamente la durata del programma per il fatto che "*non è certa la durata dei servizi e, sovente, può accadere che un servizio previsto per l'edizione non risulti poi ultimato, determinando una modifica imprevista nella programmazione che può incidere sulla durata complessiva del telegiornale*";

b) i telegiornali trasmessi in tarda serata costituiscono repliche delle edizioni diurne, con tagli dovuti a esigenze di palinsesto; hanno effettivamente una durata inferiore a quella prevista dalla legge ma si deve considerare sia la loro natura di repliche sia il fatto che sono state trasmesse in fascia non sensibile né di maggiore ascolto. Inoltre "*l'emittente non trae alcun beneficio dalla previsione di tali pause pubblicitarie se non quello che le consente di gestire il palinsesto*";

c) per tutte le presunte violazioni contestate si rileva, poi, che la durata dell'interruzione pubblicitaria è comunque minima; ciò in quanto la sua funzione sostanziale è di gestire il palinsesto e la programmazione del telegiornale ("*spesso dettata dalla imprevedibilità dei tempi di durata della trasmissione*") e non di interrompere il programma inserendo una pausa pubblicitaria ordinaria che, altrimenti, sarebbe 3-4 minuti; in sostanza, la predetta Società non ha inteso coscientemente violare la disciplina in materia di pubblicità ma si è trovata costretta ad agire così per esigenze di trasmissione;

d) in ogni caso la Società osserva di essersi sin da subito ravveduta, ponendo più attenzione alla determinazione della tempistica dei telegiornali diurni e allungando i tempi di replica dalle ore 23.00.

Tanto illustrato nella memoria difensiva, la Società chiedeva l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il CO.RE.COM. ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a questa Autorità, con nota del 9 dicembre 2015 (prot. AGCOM 81292/2015), l'irrogazione nei confronti della predetta Società di una sanzione amministrativa.

La proposta formulata dal CO.RE.COM. si ritiene meritevole di accoglimento in quanto, dall'esame della documentazione presente in atti, risulta dimostrata la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del *Tusmar*.

I fatti contestati, del resto, sono confermati dalla stessa *Società* la quale, nelle difese, si limita a richiamare alcuni elementi – l'incertezza della durata dei servizi, la natura di repliche dei programmi in cui si sono realizzate alcune delle violazioni, la trasmissione in fascia non sensibile né di maggiore ascolto, le esigenze di palinsesto – che non fanno venir meno l'illiceità della condotta contestata.

L'eccezione sollevata dalla parte in merito al carattere incosciente della propria condotta non rileva, in quanto in tema di sanzioni amministrative è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma (art. 3 della legge 689/81), infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa non riscontrabile nella vicenda segnalata. Non si ravvisa, quindi, la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore -. In conclusione, la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da un errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta tenuta dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna, tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

Occorre inoltre precisare che a nulla rileva la circostanza che alcune delle violazioni contestate siano state commesse nei TG andati in replica, atteso che dalla visione delle registrazioni è emerso che la comunicazione commerciale audiovisiva trasmessa durante le repliche non corrisponde a quelle trasmesse nelle edizioni precedenti. Più in generale dalla visione dei TG trasmessi dal CO.RE.COM. è emerso che i break pubblicitari inseriti nei TG siano costruiti in modo di volta in volta differente, cambiando sia la sequenza dei singoli spot, sia la tipologia di prodotti e servizi presentati (sebbene alcuni di essi ricorrano più frequentemente).

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentotrenta/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per ciascuna delle violazioni contestate nella misura pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione e che in tale commisurazione hanno rilevato i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse devono ritenersi di entità media, considerando che a fronte della durata della violazione nel tempo, come evidenziato dalla *Società* nella memoria presentata, le interruzioni relative alla fascia diurna hanno riguardato TG aventi una durata lorda di poco inferiore a trenta minuti, mentre le violazioni relative ai TG di durata lorda sensibilmente inferiore a trenta minuti sono state trasmesse in fascia notturna, e dunque con un ridotto numero di telespettatori all'ascolto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

Non presenta alcun pregio, ai fini della valutazione dell'opera svolta dall'agente, il rilievo della *Società* di aver posto "*più attenzione della determinazione della tempistica dei telegiornali diurni*", perché il rispetto di un obbligo regolamentare – comunque dovuto – non può essere oggetto di una circostanza attenuante.

Né, parimenti, rileva l'osservazione della *Società* di aver "*allungando i tempi di replica dalle ore 23.00*". Invero, la genericità della difesa, in assenza di alcun supporto documentale di riscontro, impedisce all'autorità di verificare in quali giorni e in quali orari sarebbe stata adottata la misura in questione.

C. Personalità dell'agente.

La *Società*, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2014 in perdita (fonte: Informativa Economica di Sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladucentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n. 7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Teleinformazione modenese s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale su frequenze terrestri con il marchio “TRC”, C.F. e P.IVA 00651840365, con sede legale in viale Virgilio n. 54/M, 41123, Modena, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 37, comma 4, del *Tusmar*, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata *Società* di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 52/16/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 52/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci